

Esportazioni “franco valuta”: il fine giustifica la non imponibilità?

di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

Bilancio di sostenibilità

Scopri di più

Il trattamento Iva delle **cessioni di beni in precedenza esportati al di fuori della UE soltanto ai fini doganali** è stato oggetto della **recente [risposta ad interpello n. 34 del 14.2.2025](#)**.

Il punto è se la **cessione possa beneficiare del titolo di non imponibilità** dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972, in considerazione della **finalità dell'invio** dei beni in territorio estero, vale a dire la loro **vendita**.

Qualche spiraglio, al riguardo, era **lecito nutrirlo dopo che**, con la [risposta all'interpello n. 238/2020](#), l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto **applicabile la non imponibilità** anche in relazione ai beni trasferiti in un magazzino di proprietà di terzi situato in uno Stato *extra-UE*, in attesa di essere venduti a **clienti non ancora individuati e che, quindi, non si erano impegnati al relativo acquisto**.

Tale circostanza deve essere opportunamente rimarcata, in quanto, prima della citata [risposta all'interpello n. 238/2020](#), la prassi amministrativa aveva costantemente chiarito che, come regola generale, la cessione di beni che si manifesta, con il passaggio di proprietà, in territorio extracomunitario, siccome **non soddisfa il presupposto territoriale** dell'[articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972](#), è **esclusa da Iva**, senza possibilità di **beneficiare della non imponibilità** dell'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#).

Dunque, la cessione in territorio estero **non rileva** ai fini della **formazione del plafond** per l'acquisto di beni e servizi senza Iva e dell'**acquisizione dello status di esportatore abituale**.

In via di eccezione, la prassi amministrativa, avallata dalla giurisprudenza (Cassazione n. 5894/2013 e sentenza n. 23588/2012), ha ammesso il **beneficio della non imponibilità** esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione in territorio estero abbia per oggetto:

- **beni esportati in dipendenza** di un accordo di **call-off stock** ([risoluzione n. 28/E/2005](#)); oppure
- beni **vincolati**, sin dalla spedizione dall'Italia, all'**esclusivo trasferimento in proprietà** a

favore dell'acquirente, che oltre ad essere già individuato si sia impegnato "ab origine" all'acquisto secondo le tempistiche concordate ([risoluzione n. 94/E/2013](#)).

Nelle ipotesi indicate, l'operazione si qualifica, **unitariamente**, come una **cessione a titolo oneroso** secondo un procedimento che si perfezionerà **solo in un secondo momento**, cioè all'atto del prelievo delle merci dal deposito, giustificando l'applicazione del **regime di non imponibilità**.

Nel caso oggetto del nuovo intervento dell'Agenzia delle entrate, l'istante, che svolge **attività agricola e produce vini confezionati di pregio**, commercializzati direttamente anche all'estero, al fine di rendere più veloce ed economica l'esportazione dei propri vini verso gli Stati Uniti, vorrebbe effettuare **l'operazione con una fattura pro forma "in franco valuta" intestata all'importatore**, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una **bolla collettiva** e, solo in seguito, emettere, a nome dei singoli clienti, **le fatture non imponibili Iva ex articolo 8, D.P.R. 633/1972**.

Nell'attesa di essere vendute, le **bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in Usa** riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente **concluso tra le parti**.

L'istante ha chiesto conferma, anche ai fini doganali, della **possibilità di effettuare l'esportazione con fattura pro forma in regime "franco valuta"** intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una **bolla collettiva**, emettendo solo in un secondo momento le **fatture a nome dei singoli clienti**, da inviare tramite Sistema di Interscambio in **regime di non imponibilità Iva**.

Nella fattispecie in esame, oltre a **non essere stato stipulato un accordo di call-off stock**, non risulta neppure esistente, in capo all'istante, l'obbligo di vendere i beni ai singoli clienti, con la conseguenza che l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero **non assume rilevanza ai fini Iva per difetto del requisito della territorialità**, non essendo **più i beni nel territorio dello Stato**, ex [articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972](#).

In definitiva, l'operazione in esame non presenta i caratteri propri di una cessione all'esportazione, per cui, all'atto della cessione nei confronti dei clienti americani, l'istante è tenuto ad emettere **fattura non soggetta a Iva**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#).

Il nuovo intervento dell'Agenzia è significativo, perché – come sopra anticipato – implica che gli operatori **non possono applicare il titolo di non imponibilità** ai beni ceduti in territorio estero soltanto in considerazione della **finalità dell'operazione** che ha avuto origine con l'esportazione doganale, volta alla **successiva vendita dei beni**.